



RIMBORSI IRPEF DA 730 SUPERATA LA SCADENZA

Una Sentenza della Suprema Corte ha stabilito che è previsto il diritto al rimborso IRPEF anche qualora ci si trovi dinanzi ad dichiarazione dei redditi (modello 730) integrativa tardiva.

Gli Ermellini con il pronunciamento della sentenza n. 17956/2019 affermano che il diritto al rimborso IRPEF è confermato per il contribuente anche nel caso in cui lo stesso sia il risultato di una dichiarazione dei redditi integrativa presentata, mediante modello 730, oltre il termine ordinario.

È bene specificare però che nel caso in disputa, la Corte ha accolto il ricorso con istanza di rimborso della maggiore imposta versata, impugnando il silenzio rifiuto che si è formato sulla stessa a seguito dell'inerzia dell'Amministrazione.

OPPOSIZIONE ALLA MAGGIORE PRETESA TRIBUTARIA

Nel caso trattato il contribuente aveva ommesso di inserire nella propria dichiarazione dei redditi alcuni oneri deducibili per legge e aveva presentato in ritardo la dichiarazione integrativa.

Motivo per cui aveva richiesto in sede di giudizio il rimborso alle Entrate.

La Suprema Corte ha risposto in maniera affermativa, chiarendo che il contribuente che abbia dichiarato redditi superiori a quelli dovuti ha la possibilità, anche in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria.



DECADENZA DEL RIMBORSO

Per gli Ermellini, quindi, la Corte di Appello non aveva fatto corretta applicazione dei principi sopra riportati, secondo cui avrebbe dovuto esaminare l'istanza di rimborso e valutarne la tempestività e fondatezza, non trovando ostacolo nel fatto che il contribuente avesse presentato la dichiarazione integrativa tardivamente.

I giudici del Palazzaccio precisano inoltre che il rimborso dei versamenti diretti di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 è esercitabile entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del pagamento, a prescindere da scadenze e modalità della dichiarazione integrativa di cui all'art. 2, comma 8 bis, D.P.R. n.322/1998.